

## FORMAZIONE

### Abilitazione degli addetti all'utilizzo di particolari attrezzature



#### QUESITI

Se un lavoratore dimostra che all'entrata in vigore dell'Accordo del 12/03/2013 (sull'abilitazione per la conduzione di particolari attrezzature) era già esperto nell'utilizzo di una di tali attrezzature, può essere esonerato dal frequentare **entro 24 mesi** (cioè entro il 12/03/2015) il relativo modulo pratico? Inoltre, l'impresa, può provvedere a formare i lavoratori nella propria azienda?

#### RISPOSTE

Per i lavoratori che all'entrata in vigore dell'Accordo del 12/03/2013 sono risultati essere già esperti nell'utilizzo di un'attrezzatura particolare, **non è previsto nessun esonero** dalla frequenza del modulo pratico.

Quello che invece l'Accordo ha concesso a tali soggetti, è la possibilità di vedersi **riconosciuta un'eventuale formazione pregressa**, dimostrando che alla data del 12/03/2013 **avevano già acquisito una specifica formazione conforme alle modalità, alla durata ed ai contenuti previsti dall'Accordo**. In questo caso, al fine di poter considerare **acquisita la qualificazione**, è richiesta **un'integrazione con la frequenza di un modulo di aggiornamento** (pari a 4 ore per ogni attrezzatura) entro 24 mesi e, cioè, entro il 12/03/2015.

La formazione pregressa, per essere riconosciuta, deve essere documentata tramite:

- Il registro del corso con i nominativi dei docenti e un elenco dei nominativi dei partecipanti, con le relative firme;
- I contenuti del corso;
- L'ora d'inizio e della fine del corso;
- Gli esiti della valutazione teorica e dell'esercitazione pratica;
- L'attestato di partecipazione.

Per quanto riguarda il secondo quesito, si rammenta che l'azienda, per poter organizzare il corso di abilitazione al proprio interno, deve possedere un **accreditamento in conformità al modello stabilito dalla Regione o dalla Provincia autonoma**. Anche i docenti del corso devono possedere precisi requisiti stabiliti dall'Accordo.